



AVVISO AGLI UTENTI

Entrata in vigore della normativa inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Si rende noto che il prossimo **13 giugno** entrerà in vigore il **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59** "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35".

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento, emanato da una sola Autorità che sostituisce, ricomprendendole, le seguenti 7 diverse autorizzazioni ambientali che precedentemente le imprese [gli impianti non soggetti alle disposizioni sull'autorizzazione integrata ambientale e le piccole e medie imprese (PMI) come individuate dal D.M. 18 aprile 2005, art. 2] dovevano richiedere separatamente alle diverse autorità competenti:

1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006);
2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, D.Lgs. 152/2006);
4. autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006);
5. comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
7. comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 215 e 216 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, rimandando alla lettura del testo del D.P.R. 59/2013 per tutti i dettagli inerenti le fasi del procedimento dell'A.U.A., **si comunica che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 a decorrere dal 13/06/2013 le istanze relative alle autorizzazioni/comunicazioni di competenza di questa Provincia di cui ai punti 1., 3., 4., 6., 7. dell'elenco sopra indicato, dovranno essere presentate presso i S.U.A.P. dei Comuni territorialmente competenti** che provvederanno poi a trasmetterle tempestivamente a questa Amm.ne e a verificarne, in accordo con la stessa, la correttezza formale.

Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 c. 3 del decreto medesimo è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, **ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.**

Si evidenzia, infine, che nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale relativo all'adozione della modulistica per la presentazione dell'A.U.A. di cui all'art. 10 del D.P.R. 59/2013, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale deve essere presentata al S.U.A.P. corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore.

Il Direttore del Dipartimento IV
ing. Claudio Vesselli

Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 06.67663369-3121 /fax.06.43598685
e-mail: dipartimentoIV@provincia.roma.it

